

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1207)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1960

### Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, nel dettare norme per il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, inquadrò la figura del Presidente del Consiglio nazionale tra i funzionari di ruolo statale, prevedendo un posto di grado secondo nella gerarchia, pari ora al coefficiente 1040.

Sono trascorsi oltre 15 anni dall'emanazione delle predette norme e l'esperienza acquisita in questo lungo periodo di attività del Consiglio ha dimostrato come la posizione di « funzionario » mal si addica alla carica di Presidente di quello che è indubbiamente il più importante fra gli organi scientifici e tecnici del Paese.

L'esigenza di avvicinare periodicamente scienziati delle diverse discipline nella direzione del Consiglio, al fine di assicurare l'indispensabile rinnovamento dell'indirizzo scientifico può essere più agevolmente soddisfatta, svincolando l'alta carica di Presidente dalla posizione di funzionario statale, sia pure di grado elevato, per considerarla connessa a si-

tuazioni di prestigio scientifico altamente qualificato.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge, in base al quale le funzioni di Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche cessano dall'essere esercitate con l'attribuzione di un posto di ruolo nella gerarchia statale e costituiscono invece oggetto di un incarico a scadenza quadriennale con possibilità di rinnovazione per una sola volta.

La procedura di conferimento dell'incarico resta quella che è già in vigore e cioè: decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri (articolo 1, comma primo).

Lo svincolo della figura del presidente dalla gerarchia statale rende necessaria la determinazione del suo trattamento economico. A ciò provvedere il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che stabilisce la attribuzione al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche di una indennità, il cui am-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

montare dovrà essere fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, organo quest'ultimo che esercita il governo amministrativo dell'Ente. È previsto che detta indennità faccia carico al bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche anzichè direttamente al bilancio dello

Stato come avviene attualmente per il trattamento inerente al posto statale.

Con il primo comma dell'articolo 2 si dispone la soppressione del posto di ruolo di presidente e con il secondo comma del medesimo articolo si regola la posizione del presidente che si trova in carica all'atto della entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta della Giunta am-

ministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

## Art. 2.

Il posto di presidente nel ruolo del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge il presidente in carica continuerà ad esercitare le funzioni sino allo scadere del quadriennio decorrente dalla data del decreto di nomina.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.